

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1232 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari della Norvegia e della Nuova Zelanda.
- (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione per determinati prodotti agricoli originari della Norvegia. L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (4) L'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (di seguito, «l'accordo con la Norvegia»). L'accordo con la Norvegia è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2018/760 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) L'entrata in vigore dell'accordo con la Norvegia è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato depositato il 16 luglio 2018. L'accordo con la Norvegia deve pertanto entrare in vigore il 1° ottobre 2018. L'allegato IV dell'accordo con la Norvegia prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario di due contingenti di prodotti di cui ai codici NC 0210 e 0204, stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
- (6) A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale contingente tariffario unico dovrebbe essere aperto e gestito a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti originari della Norvegia di cui al codice NC 0204 dovrebbe essere contestualmente soppresso dal regolamento (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) Il nuovo regolamento recante apertura del contingente tariffario unico di importazione di prodotti originari della Norvegia, da adottare a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicherà a decorrere dal 1° ottobre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (8) Con l'adesione della Repubblica di Croazia, il territorio doganale dell'Unione è stato ampliato. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con lo Stato membro aderente allo scopo di convenire adeguamenti compensativi.
- (9) Il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo con la Nuova Zelanda»). La decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio ⁽¹⁾ ne ha autorizzato la firma e la decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio ⁽²⁾ ha concluso l'accordo. L'accordo con la Nuova Zelanda prevede l'aggiunta al contingente tariffario annuo assegnato alla Nuova Zelanda di un quantitativo di 135 tonnellate (equivalente peso carcassa) di cui al codice NC 0204.
- (10) Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, il quantitativo supplementare dovrebbe essere messo a disposizione il 1° ottobre 2018.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi con la Norvegia e con la Nuova Zelanda.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [IN TONNELLATE (T) DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA]

Codici NC	Dazi ad valorem (%)	Dazi specifici EUR/100 kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"				Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
			Animali vivi (coefficiente = 0,47)	Carni disossate di agnelli ⁽¹⁾ (coefficiente = 1,67)	Carni disossate di montone e pecora ⁽²⁾ (coefficiente = 1,81)	Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)		
0204	Zero	Zero	—	09.2101	09.2102	09.2011	Argentina	23 000
			—	09.2105	09.2106	09.2012	Australia	19 186
			—	09.2109	09.2110	09.2013	Nuova Zelanda	228 389
			—	09.2111	09.2112	09.2014	Uruguay	5 800
			—	09.2115	09.2116	09.1922	Cile ⁽³⁾	8 000
			—	09.2125	09.2126	09.0693	Groenlandia	100
			—	09.2129	09.2130	09.0690	Isole Færøer	20
			—	09.2131	09.2132	09.0227	Turchia	200
			—	09.2171	09.2175	09.2015	Altri ⁽⁴⁾	200
—	09.2178	09.2179	09.2016	<i>Erga omnes</i> ⁽⁵⁾	200			
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10 %	Zero	09.2181	—	—	09.2019	<i>Erga omnes</i> ⁽⁵⁾	92

⁽¹⁾ E di capretto.⁽²⁾ E di capra, escluso il capretto.⁽³⁾ Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.⁽⁴⁾ Per "altri" si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.⁽⁵⁾ Per *Erga omnes* si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»